

USI BANCARI

SOMMARIO

Operazione di credito documentario _____	art.1
Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti _____	art.2
Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dalla banca, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso _____	art.3
Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia _____	art.4
Deposito di titoli a custodia ed in amministrazione _____	art.5
Raggruppamento dei titoli _____	art.6
Termine per l'esercizio del diritto di opzione _____	art.7
Liquidazione interessi nei mutui e nelle operazioni bancarie in genere _____	art.8
Interessi su conti e depositi bancari _____	art.9
Rinnovazione di precedente operazione cambiaria _____	art.10
Fondi o somme a disposizione _____	art.11
Accredito in conto "salvo buon fine" _____	art.12
Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti _____	art.13
Esecuzione di incarichi _____	art.14
Termine usuale per il recesso _____	art.15
Valuta di addebito in conto corrente _____	art.16

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento:

17 luglio 1952.

Ultima revisione

- a) Esame del Comitato Tecnico: 13 novembre 1997.
- b) Approvazione del testo definitivo da parte della Commissione provinciale usi: 20 novembre 1997.
- c) Approvazione del testo definitivo da parte della Giunta camerale: deliberazione della Giunta camerale n. 385 del 29 giugno 1998.

Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi:

- a) Esame del Comitato Tecnico: 11 maggio-08 settembre 2004.
- b) Approvazione del testo definitivo da parte della Commissione provinciale usi: 13 dicembre 2004.
- c) Approvazione del testo definitivo da parte della Giunta camerale, con relativa autorizzazione alla pubblicazione: deliberazione n.144 del 17 dicembre 2004.

Testo Usi Bancari

Art. 1 - *Operazione di credito documentario*

Nelle operazioni di credito documentario si osservano le “Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari” accertati dalla Camera di Commercio internazionale.

Art. 2 - *Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (art. 1528 cod.civ.)*

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall’art. 1527 cod.civ.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo banca, i documenti devono essere presentati alla banca incaricata durante le ore di apertura degli sportelli.

Art. 3 - *Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dalla banca, all’atto della presentazione dei documenti secondo le forme d’uso (art. 1530 cod.civ.)*

Quando il rifiuto da parte di una banca al pagamento del prezzo al presentatore dei documenti è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

Art. 4 - *Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia (art. 1850 cod. civ.)*

Se il valore dei beni dati a garanzia dell’anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, le banche usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni.

Art. 5 - *Deposito di titoli a custodia ed in amministrazione* (art. 1838 cod.civile).

I titoli non trattati nei Mercati regolamentati italiani, si intendono assunti a semplice custodia dalla banca, escluso pertanto ogni obbligo da parte della banca stessa di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi, i premi o i rimborsi di titoli estratti.

La banca esegue, tuttavia, le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

Con riferimento, ai titoli trattati nei mercati esteri organizzati e riconosciuti, le banche si fanno carico di informare i depositanti non appena la depositaria estera rende noto alla banca le informazioni relative ai titoli.

Art. 6 - *Raggruppamento dei titoli.*

Nel caso di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, le banche possono procedere, anche senza darne avviso al depositante, al raggruppamento di tali titoli ovvero consentirne il raggruppamento da parte degli organismi presso i quali è effettuato il sub deposito e restituire al depositante altrettanti titoli della stessa specie e quantità.

Art. 7 - *Termine per l'esercizio del diritto di opzione.*

Nei casi di aumento di capitale, le banche invitano con sollecitudine i depositanti di titoli a custodia ed amministrazione a far loro pervenire istruzioni in merito all'esercizio dei diritti di opzione, per la conseguente sottoscrizione delle azioni, ovvero alla vendita dei diritti medesimi, entro il terzo giorno lavorativo antecedente l'ultimo giorno di trattazione in borsa del diritto di opzione, per consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute. In mancanza di istruzioni, le banche procedono alla vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ad ogni altra incombenza relativa.

Art.8 - *Liquidazione interessi nei mutui e nelle operazioni bancarie in genere.*

Nelle operazioni attive e passive a breve termine in euro interne, il calcolo degli interessi, da parte delle banche, è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.

Art. 9 - *Interessi su conti e depositi bancari.*

Nelle operazioni bancarie, l'interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto:

- a) per i conti e depositi non vincolati, l'interesse semplice maturato annualmente;
- b) per i conti e depositi vincolati, l'interesse semplice maturato alle relative scadenze o annualmente;
- c) per i conti correnti, anche saltuariamente debitori, l'interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre, nonché alla data di cessazione del rapporto per qualsiasi motivo e successivamente ad ogni trimestre fino alla data dell'estinzione del debito.

L'interesse così portato in conto produce a sua volta interessi nella stessa misura.

L'art. 25 del D.lgs 342/99 ha stabilito che la produzione degli interessi sugli interessi è possibile purché la periodicità nel conteggio degli interessi venga assicurata sia negli interessi attivi a favore della banca sia per gli interessi attivi a favore dei correntisti.

Art. 10 - *Rinnovazione di precedente operazione cambiaria.*

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria, le banche fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: l'estinzione dell'effetto in scadenza e lo sconto del nuovo effetto.

Art. 11 - *Fondi o somme a disposizione.*

Le espressioni “fondi a disposizione” o “somme a disposizione” stanno ad indicare le somme a disposizione di terzi e giacenti presso le banche in attesa di ritiro da parte dei beneficiari.

Dette somme sono infruttifere.

Art. 12 - *Accredito in conto “salvo buon fine”.*

Nell'ambito dei pagamenti che avvengono tramite procedure interbancarie, relativamente ad assegni bancari e circolari in euro ed alle disposizioni RID(1) e RiBa(2) le banche usano predeterminare, per ciascuna di dette tipologie di operazioni, il termine, trascorso il quale, i relativi importi sono da ritenersi definitivamente disponibili; ciò sempre che entro tale termine non sia stato effettuato l'addebito in conto per mancato incasso o si siano verificate cause di forza maggiore - ivi compreso gli scioperi del personale - e fermi restando i diritti della banca trattaria o emittente o domiciliataria per il recupero degli importi indebitamente pagati.

In caso invece di negoziazione di titoli o documenti diversi da quelli suddetti, l'importo viene accreditato con riserva e salvo buon fine e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante. E' tuttavia in facoltà della banca rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso.

La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

In caso di mancato incasso, la banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art 1829 cod. civ..

(1) *Rapporti interbancari diretti.*

(2) *Ricevuta bancaria elettronica.*

Art. 13 - *Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti* (art. 1283 cod. civ.)

Nel caso di mancato pagamento nei termini previsti di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ed accessori, le banche addebitano, su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato.

Art. 14 - *Esecuzione di incarichi.*

Le banche eseguono gli incarichi ricevuti dall'estero sotto l'osservanza della legge italiana.

Art. 15 - *Termine usuale per il recesso* (3)

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato (art. 1845 c.c.) e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente (art. 1855 c.c.) le banche sono solite, se non diversamente pattuito, esercitare il diritto di recesso con il preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

(3) *Questo uso non ricorre nei rapporti tra banca e cliente consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis c.c.*

Art. 16 - *Valuta di addebito in conto corrente.*

Gli assegni vengono addebitati sul conto corrente con valuta data di emissione.

N.B.: Alla presente Raccolta è allegato il testo delle “Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari” accertati dalla Camera di Commercio Internazionale nella revisione del 1993.